

**UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS**  
**PARERE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE FONDO RISORSE**  
**DECENTRATE ANNO 2019-2020-2021-2022**

Il Revisore,

- Vista la determinazione dell'area finanziaria avente ad oggetto: " Costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2019-2020-2021-2022";

Premesso che

- in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018;
- ai sensi dell'art. 67 del suddetto CCNL, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 0,00;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a € 0,00;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 0,00. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e

a valere dall'anno 2019, per € 0,00. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- l'amministrazione ha ritenuto di procedere nella costituzione del Fondo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;
- è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, le somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 2016:
  - Anno 2019 € 52.909,96
  - Anno 2020 € 45.692,68
  - Anno 2021 € 36.278,18
  - Anno 2022 € 47.670,19
- il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
  - Risorse stabili che presentano le caratteristiche di “ certezza stabilità e continuità” e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
  - Risorse variabili che presentano la caratteristica di eventualità e variabilità
- Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.
- Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:
  - Che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
  - Che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

- Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;
- Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2022, pari a € 0,00;
- Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:
  - Non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
  - Doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
- Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”
- Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € 0,00;
- Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 0,00, e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 0,00;
- Vista la costituzione del fondo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c

CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 0,00;

- Considerato che Il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- Preso atto che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) deve essere decurtato per il superamento del limite del fondo 2016 per un valore pari ad € 0,00;
- Visto l'art,. 40 bis del DL30.03.200 n. 165 demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi per la costituzione del fondo risorse decentrate con i vincoli di bilancio e con quelli derivati da norme di Legge;
- Esaminata la proposta summenzionata unitamente agli allegati:
- Verificata la costituzione del fondo risorse decentrate CCNL 21.05. 2018, così determinata:
  - Anno 2019 € 52.909,96
  - Anno 2020 € 45.692,68
  - Anno 2021 € 36.278,18
  - Anno 2022 € 47.670,19
- Accertato che trattasi di risorse per incentivi funzioni tecniche non oggetto di contrattazione;
- che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi;
- Premesso che il Comune di Ruinas ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole di finanza locale (cd "Pareggio di Bilancio");
- Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 12.05.2022, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024;

Esprime parere

FAVOREVOLE

Per la costituzione del fondo risorse decentrate secondo quanto previsto nella determinazione, del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto determinato in applicazione della legislazione vigente e compatibile con i vincoli di bilancio dell'esercizio 2022.

Mogoro Oristano 22.12.2022

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. ssa Paola Perseu)



Paola  
Perseu  
27.12.2022  
14:52:24  
GMT+00:00

